



**DANNO NON PATRIMONIALE - personalizzazione - liquidazione e valutazione -
inammissibilità duplicazione risarcitoria.**

CASS. CIV. SEZ. III, 21 settembre, 2017, sent. n. 21939

Ai fini della c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che - occorre ribadire - devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari; da esse distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore, o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sè tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione economicistica dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità.

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo

- Presidente -

Dott. DE STEFANO Franco

- Consigliere -

Dott. DELL'UTRI Marco

- rel. Consigliere -

Dott. PELLECCCHIA Antonella

- Consigliere -

Dott. SPAZIANI Paolo

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15793-2014 proposto da:

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, (GIA' NUOVA TIRRENA SPA) in persona del Procuratore Speciale Dott. R.P., elettivamente domiciliata in ROMA, V.DELLA CROCE 44, presso lo studio dell'avvocato ERNESTO GRANDINETTI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

C.M., D.M.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio



dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrenti -

e contro

D.M.D., M.M.P., RI.CR.;

- intimati -

avverso

la sentenza n. 2051/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/04/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto;

udito l'Avvocato ERNESTO GRANDINETTI;

udito l'Avvocato GIORGIO SPADAFORA.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza resa in data 29/4/2013, la Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'appello proposto da C.M. e D.M.D., e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato in aumento l'entità dell'importo liquidato dal primo giudice in favore degli appellanti, originari attori, con la conseguente riformulazione della condanna pronunciata nei confronti di Ri.Cr., M.M.P. e della Nuova Tirrena s.p.a., per il risarcimento del danno subito dagli attori in relazione agli esiti di un sinistro stradale in occasione del quale C.M., a bordo del proprio ciclomotore, era stato investito dall'autovettura condotta da Ri.Cr., di proprietà di M.M.P. e assicurata dalla Nuova Tirrena s.p.a..

2. A sostegno della decisione assunta, la corte territoriale, confermata la concorrente responsabilità dei protagonisti del sinistro, in applicazione dell'art. 2054 c.c., comma 2, ha ritenuto di dover procedere a una più adeguata personalizzazione degli importi liquidati a titolo risarcitorio dal primo giudice, attraverso il riconoscimento di voci risarcitorie aggiuntive a quelle individuate sul piano meramente tabellare nella sentenza di primo grado.

3. Avverso la sentenza d'appello, la Groupama Assicurazioni s.p.a. (già Nuova Tirrena s.p.a.), propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione illustrati da successiva memoria.

4. C.M. e D.M.D. resistono con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di successiva memoria.

Motivi della decisione

1. Con i quattro motivi d'impugnazione proposti, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2059 c.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), in relazione al tema della liquidazione del danno non patrimoniale e della relativa personalizzazione, tanto con riguardo alla quantificazione del danno alla persona direttamente subito dalla vittima (primo e secondo motivo), quanto in relazione all'individuazione del pregiudizio riflesso subito dalla coniuge



del soggetto direttamente danneggiato (terzo e quarto motivo).

Al riguardo, la società ricorrente si duole della mancata individuazione, da parte della corte territoriale, delle specifiche circostanze di fatto riferibili con carattere di originalità e irripetibilità in relazione alle persone dei danneggiati, idonee a rendere conto in modo inequivoco del carattere giustificato dell'adeguamento degli importi definiti nella tabella utilizzata ai fini della liquidazione del danno biologico, essendosi i giudici d'appello viceversa limitati al richiamo di occorrenze del tutto astratte, già necessariamente ricomprese nelle previsioni generali della liquidazione tabellare del danno biologico, tanto permanente, quanto temporaneo, con il conseguente (inammissibile) riconoscimento di vere e proprie duplicazioni risarcitorie in favore del danneggiato.

Quanto alla liquidazione del danno in favore della coniuge del C. (D.M.D.), la corte territoriale avrebbe arbitrariamente e illogicamente utilizzato le tabelle del danno da perdita del rapporto parentale per morte del congiunto, adattandole al caso di specie attraverso una riduzione percentuale in nessun modo giustificata.

2. Il primo motivo - riferito alla violazione dell'art. 2059 c.c. (da leggere in connessione agli artt. 2056 e 1226 c.c., con riguardo alla personalizzazione del danno subito dalla vittima di un sinistro stradale) - è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del secondo motivo.

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la categoria generale del danno non patrimoniale - che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio - presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel paterna d'animo o sofferenza interiore subiti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute) e quello esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto (o voce) venga computato due (o più) volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 1361 del 23/01/2014, Rv. 629364 - 01).

Sul piano strettamente operativo, muovendo dalla considerazione del danno alla salute (o biologico), il compito cui è chiamato il giudice ai fini della relativa liquidazione, va distinto concettualmente in due fasi: la prima, volta a individuare le conseguenze ordinarie inerenti al pregiudizio, cioè quelle che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe (tenuto conto che, secondo la definizione di cui all'art. 138, il danno biologico s'intende come la lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito); la seconda, volta a individuare le eventuali conseguenze peculiari, cioè quelle che non sono immancabili, ma che si sono verificate nel caso specifico. Le prime vanno monetizzate con un criterio uniforme; le seconde con criterio ad hoc scervo da automatismi (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 16788 del 13/08/2015, Rv. 636384 - 01).



Da tali premesse discende che, ai fini della c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che - occorre ribadire - devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari; da esse distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore, o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sè tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione economicistica dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità.

Tale personalizzazione del danno legato agli aspetti immediatamente riferiti al pregiudizio della salute della vittima è quindi caratterizzata da un'opportuna rivisitazione, e da un aggiuntivo adeguamento monetario, alla luce delle ulteriori circostanze di fatto al cui rilievo e alla cui valorizzazione il giudice è tenuto a provvedere (come già avvertito, sulla base delle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale) là dove si profilino aspetti che attengano a una specifica e particolare sofferenza interiore patita dalla vittima dell'illecito (che, in ossequio al linguaggio tradizionale, si traduce con l'espressione che allude al c.d. danno morale soggettivo), e/o alla sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato che siano ricollegabili (non già al rilievo di aspetti idiosincratici, di comune riferibilità, o di non apprezzabile considerazione, in una prospettiva di solidarietà relazionale, bensì) alla lesione di interessi che assumano consistenza sul piano del disegno costituzionale della vita della persona.

Ciò posto, osserva il Collegio come, nel caso di specie, la Corte d'appello di Roma, nel considerare l'opportunità di provvedere a una più adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale già riconosciuto dal giudice di primo grado in relazione ai danni alla persona subiti da C.M. attraverso l'importo c.d. tabellare allo stesso riferito, si sia erroneamente diffusa all'apprezzamento di circostanze solo asseritamente personalizzanti (e genericamente individuate come: "aiuto di terzi"; "paterni"; "motivi particolari"; "presidi"; "visibilità"; "iter clinico"; "terapia"; "chirurgia"; "rinunce"; "motivi familiari e sociali", etc.), trascurando di procedere all'opportuna articolazione analitica di dette voci attraverso la valorizzazione dei profili di concreta riferibilità e inerenza alla personale, specifica e irripetibile, esperienza di vita del C., potendo astrattamente riferirsi, ciascuna delle voci richiamate nella motivazione della sentenza impugnata, a qualunque altro soggetto che fosse ordinariamente incorso nelle medesime conseguenze lesive.

Appare d'immediata percezione, pertanto, come una simile modalità di personalizzazione del danno non patrimoniale (incline ad aggiungere poste risarcitorie per ogni conseguenza



che di regola segue quel particolare tipo di lesioni) non possa che tradursi in un'inevitabile (e inammissibile) duplicazione risarcitoria, sol che si ponga mente alla circostanza per cui ciascuna delle conseguenze ordinariamente secondarie a quel tipo di lesioni (di quella specifica entità e riferite a un soggetto di quella specifica età anagrafica) devono presumersi come già per intero ricomprese nella liquidazione del danno alla persona operata attraverso il meccanismo c.d. tabellare.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento della censura in esame (assorbito il secondo motivo di ricorso), dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma, cui è rimesso di provvedere alla rinnovazione della liquidazione equitativa del danno alla persona subito da C.M. nel rispetto del seguente principio di diritto:

"Con riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. personalizzazione del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sè tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione economicistica dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità".

3. Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale sofferto da D.M.D., come conseguenza dei gravi pregiudizi alla salute sofferti dal proprio coniuge, varrà preliminarmente evidenziare, come, in linea di principio, i meccanismi di articolazione del canone equitativo che presiede all'individuazione della somma ritenuta idonea a compensare lo specifico pregiudizio (non patrimoniale) patito dall'istante, chiedano d'essere necessariamente vincolati all'operatività di criteri di razionalità obiettivamente controllabili, sì da soddisfare l'esigenza di una congrua forma di riparazione dello specifico pregiudizio subito dal danneggiato, senza tradursi in un'arbitraria (e oggettivamente incomprensibile) determinazione quantitativa del danno, priva di concreti e obiettivi spunti di riferibilità allo specifico caso individuale sottoposto a esame.

Muovendo da tale prospettiva, a titolo di esempio, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di specificare come il danno non patrimoniale patito dai prossimi congiunti della vittima di lesioni personali, dovendo essere liquidato attraverso la necessaria considerazione di tutte le circostanze del caso concreto e senza alcun automatismo, deve ritenersi illogicamente ed erroneamente determinato ove il giudice ne abbia quantificato



l'entità (come nella specie accaduto per la liquidazione operata dal giudice di primo grado in relazione all'odierna controversia) in misura pari, sic et simpliciter, a una frazione del danno non patrimoniale patito dalla vittima primaria (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 22909 del 13/12/2012, Rv. 624633 - 01).

Occorre dunque che il giudice provveda all'integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni semplicistico meccanismo di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del danneggiato, della gravità delle conseguenze pregiudizievoli e delle particolarità del caso concreto, al fine di valutare, in termini il più possibile equilibrati e realistici, l'effettiva entità del danno.

Il danno subito dal congiunto, conseguentemente, dev'essere concretamente accertato sulla base di una valutazione complessiva ed equitativa, che tenga conto della peculiare relazione affettiva del danneggiato con la vittima, in relazione alla peculiare situazione familiare, alle abitudini di vita, alla consistenza del nucleo familiare e alla compromissione che ne sia derivata dal sinistro, e di ogni altra circostanza ritenuta rilevante in relazione al particolare caso sottoposto ad esame.

Nel caso di specie, con riguardo alla posizione di D.M.D., la corte territoriale ha avuto cura di vincolare la liquidazione del danno dalla stessa sofferto assumendo, come parametro di riferimento, i criteri tabellari in uso presso il Tribunale di Roma per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di congiunto, apportando a tale dato una riduzione percentuale (pari a un terzo) in ragione della diversa situazione valutata in concreto.

Si tratta, pertanto, del richiamo - sia pure d'indole regolativa - a un parametro che comunque ha riguardo alla liquidazione di danni riferiti a un pregiudizio proprio dell'istante sofferto a seguito di fatti o eventi che, pur immediatamente riferiti alla persona del congiunto, inevitabilmente appaiono destinati a riflettersi sulla sfera giuridico-esistenziale dello stesso soggetto che ne invoca il risarcimento.

Muovendo da tale punto di partenza, la corte territoriale ha quindi provveduto ad adeguare l'importo individuato in favore della odierna controricorrente tenendo conto: del particolare tipo di legame tra la danneggiata e la vittima del sinistro; dell'età di entrambi; dell'entità e della consistenza del rapporto di convivenza; della circostanza costituita dalla presenza di una figlia maggiorenne (idonea a costituire un valido aiuto morale e materiale suscettibile di temperare la gravità delle conseguenze dannose); nonchè infine dell'esigenza di ridurre proporzionalmente l'importo ottenuto in ragione della diversità della situazione concreta, costituita da un grave infortunio, anzichè dalla morte del congiunto: occorrenze di fatto, queste ultime, che, benchè di (intuibile) diversa entità, appaiono comunque assimilabili sotto il comune profilo della sofferenza patita dal coniuge dell'infortunato.

Osserva il Collegio come lo sviluppo argomentativo così compendioso nella motivazione dettata nella sentenza impugnata, con riguardo alla liquidazione del danno sofferto da D.M.D., debba ritenersi dotato di sufficiente adeguatezza e congruità, siccome idoneo a integrare una valida giustificazione sul piano della valutazione equitativa del danno, nella specie ancorata a criteri obiettivi e predeterminati, adeguatamente correlati alla specifica situazione concreta sottoposta ad esame e dotata di razionale controllabilità.

Tanto vale a escludere il ricorso del vizio di violazione di legge denunciato (con il terzo



motivo di ricorso) dall'odierna società ricorrente, così come di quello dedotto (con il quarto motivo di ricorso) ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, avendo sul punto la società assicuratrice financo trascurato l'identificazione delle eventuali circostanze di fatto, d'indole decisiva e controversa tra le parti, il cui esame sarebbe stato in ipotesi omesso dalla considerazione complessiva della sentenza impugnata.

4. Sulla base delle argomentazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo di ricorso - assorbito il secondo e rigettati il terzo e il quarto -, dev'essere pronunciata la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, cui è rimesso di provvedere alla rinnovazione della liquidazione equitativa del danno alla persona subito da C.M. nel rispetto del principio di diritto in precedenza indicato, oltre alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti il secondo e rigettati il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma, cui è altresì rimesso di provvedere sulla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017